

Gazzetta ufficiale

C 339

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
20 novembre 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 339/01	Comunicazione della Commissione recante modifica e proroga dell'applicazione degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013	1
2013/C 339/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7046 — Parkwind/ Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind) ⁽¹⁾	3

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 339/03	Tassi di cambio dell'euro	4
2013/C 339/04	Comunicazione della Commissione concernente la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 96/67/CE del Consiglio	5

IT

Prezzo:
3 EUR

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 339/05	Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine — Domanda proveniente da un ente aggiudicatore	8
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 339/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7085 — CBRE/NHL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Rettifiche

2013/C 339/07	Rettifica dell'avviso del Ministro dello sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU C 106 del 12.4.2013)	10
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione recante modifica e proroga dell'applicazione degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013

(2013/C 339/01)

1. PROROGA

A norma del punto 199 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 ⁽¹⁾ (in seguito gli «orientamenti»), i medesimi si applicano fino al 31 dicembre 2013.

Lo strumento che dovrebbe sostituire i suddetti orientamenti, ovvero i nuovi orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2014-2020, dipenderà in ampia misura dalle future norme applicabili allo sviluppo rurale ⁽²⁾ e dal programma della Commissione relativo alla riforma degli aiuti di Stato ⁽³⁾.

Per non pregiudicare i risultati della revisione delle norme sullo sviluppo rurale e il dibattito trasversale sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, si ravvisa l'opportunità di estendere la validità degli orientamenti in vigore fino al 30 giugno 2014. Nei casi in cui gli orientamenti fanno riferimento ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽⁴⁾, ai fini della valutazione degli aiuti di Stato nel quadro degli orientamenti continueranno ad applicarsi tali criteri durante il periodo di proroga dell'applicazione dei medesimi orientamenti, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale.

2. ALLINEAMENTO DEL PUNTO 189 DEGLI ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA DURATA DEI REGIMI DI AIUTO

È importante garantire la continuità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale e una transizione agevole da un periodo di programmazione a quello successivo (dal 2007-2013 al 2014-2020). È inevitabile che ci sia un periodo di sovrapposizione tra l'applicazione dei programmi di sviluppo rurale e delle corrispondenti disposizioni giuridiche riguardanti il periodo di programmazione 2007-2013 e l'applicazione dei programmi e delle disposizioni riguardanti il periodo di programmazione successivo. Al riguardo, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, continuare ad assumere impegni a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e delle relative disposizioni di applicazione ⁽⁵⁾, dopo il termine del periodo di programmazione 2007-2013.

⁽¹⁾ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), COM(2011) 627 definitivo/3.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE, COM(2012) 209 final.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).

Nel corso del periodo di proroga dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e anche dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, il punto 189 dovrà pertanto coprire i nuovi impegni anche dopo il 2013, secondo le condizioni in vigore per i nuovi impegni disciplinati dalle norme che sono o saranno adottate per garantire un'agevole transizione da un periodo di programmazione a quello successivo (dal 2007-2013 al 2014-2020).

3. MODIFICHE

Il punto 199 degli orientamenti prevede espressamente che la Commissione può modificarli, a determinate condizioni, prima della scadenza del 31 dicembre 2013. Per garantire la coerenza con la legislazione sullo sviluppo rurale ⁽¹⁾, occorre pertanto modificare i punti 189 e 199 degli orientamenti.

3.1. Il testo del punto 189 degli orientamenti è sostituito dal seguente

«In futuro la Commissione autorizzerà pertanto esclusivamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2007-2013. Nei casi autorizzati dal diritto dell'Unione e in conformità alle condizioni ivi previste, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere impegni per lo sviluppo rurale in conformità al regolamento (CE) n. 1698/2005 e alle relative modalità di applicazione. La Commissione applicherà pertanto i presenti orientamenti anche a tali nuovi impegni. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per più di 7 anni.»

3.2. La prima frase del punto 199 degli orientamenti è sostituita dalla seguente

«I presenti orientamenti si applicano fino al 30 giugno 2014.»

⁽¹⁾ Punto 26 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.7046 — Parkwind/Summit renewable Energy Belwind 1/Belwind)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 339/02)

In data 11 novembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M7046. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

19 novembre 2013

(2013/C 339/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3502	AUD	dollari australiani	1,4341
JPY	yen giapponesi	134,89	CAD	dollari canadesi	1,4092
DKK	corone danesi	7,4585	HKD	dollari di Hong Kong	10,4668
GBP	sterline inglesi	0,83850	NZD	dollari neozelandesi	1,6195
SEK	corone svedesi	8,9613	SGD	dollari di Singapore	1,6787
CHF	franchi svizzeri	1,2333	KRW	won sudcoreani	1 425,20
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,6524
NOK	corone norvegesi	8,2285	CNY	renminbi Yuan cinese	8,2274
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,6428
CZK	corone ceche	27,368	IDR	rupia indonesiana	15 658,94
HUF	fiorini ungheresi	296,96	MYR	ringgit malese	4,2916
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	58,754
LVL	lats lettoni	0,7028	RUB	rublo russo	44,1623
PLN	zloty polacchi	4,1829	THB	baht thailandese	42,656
RON	leu rumeni	4,4488	BRL	real brasiliano	3,0623
TRY	lire turche	2,7149	MXN	peso messicano	17,4365
			INR	rupia indiana	83,9550

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione concernente la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 96/67/CE del Consiglio

(2013/C 339/04)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾, la Commissione è tenuta a pubblicare, a titolo informativo, un elenco degli aeroporti di cui alla presente direttiva.

	Aeroporti il cui traffico annuale nel 2011 ha superato 2 milioni di movimenti di passeggeri o 50 000 tonnellate di merci	Altri aeroporti aperti al traffico commerciale nel 2011
Austria	Vienna/Schwechat	Linz, Graz, Salisburgo, Klagenfurt, Innsbruck
Belgio	Bruxelles National, Charleroi-Bruxelles Sud, Liegi-Bierset, Ostenda-Bruges	Anversa, Kortrijk-Wevelgem
Bulgaria	Sofia, Burgas	Varna, Plovdiv, Gorna Oriahovitza
Cipro	Larnaca	Pafos
Repubblica ceca	Praga/Ruzyně	Bmo/Tuřany, Karlovy Vary, Mnichovo Hradiště, Ostrava/Mošnov, Pardubice, Olomouc, Benešov, Broumov, Břeclav, Bubovice, Česká Lípa, České Budějovice, Dvůr Králové nad Labem, Frýdlant nad Ostravicí, Havlíčkův Brod, Hodkovice nad Mohelkou, Hořice, Hosín, Hradec Králové, Hranice, Cheb, Chomutov, Chotěboř, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, Křižanov, Kyjov, Letkov, Letňany, Mariánské Lázně, Medlánky, Míkulovice, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Most, Nové Město, Panenský Týnec, Plasy, Podbořany, Policka, Příbram, Přibyslav, Rakovník, Raná, Roudnice, Sazená, Skuteč, Slaný, Soběslav, Staňkov, Strakonice, Strunkovice, Šumperk, Tábor, Toužim, Ústí nad Orlicí, Velké Pončí, Vlašim, Vrchlabí, Vysoké Mýto, Vyškov, Zábřeh, Zbraslavice, Žamberk
Danimarca	Aeroporto di Copenhagen, Aeroporto di Billund	Aeroporti di Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Bornholm, Karup, Sønderborg, Thisted, Roskilde
Estonia		Tallinn Lennart Meri, Tartu, Kuressaare, Kärdla, Kihnu, Ruhnu
Finlandia	Helsinki-Vantaa	Enontekiö, Halli, Helsinki-Malmi, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kauhava, Kemi-Tornio, Kittilä, Kokkola-Pietarsaari, Kuopio, Kuusamo, Lappeenranta, Maarianhamina, Oulu, Pori, Savonlinna, Rovaniemi, Tampere-Pirkkala, Turku, Utti, Vaasa, Varkaus, Mikkeli, Seinäjoki
Francia	Parigi-CDG, Parigi-Orly, Nizza-Costa Azzurra, Lione-Saint Exupéry, Marsiglia-Provenza, Tolosa-Blagnac, Basilea-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac, Nantes-Atlantico, La Réunion Roland Garros, Beauvais-Tille	Pointe-à-Pitre-Le Raizet, Strasburgo Entzheim, Martinica Aimé Césaire, Montpellier-Méditerranée, Lilla Lesquin, Ajaccio Napoleone Bonaparte, Bastia Poretta, Biarritz-Anglet-Bayonne, Brest-Bretagna, Pau Pirinei, Hyères Le Palyestre, Tarbes-Lourdes-Pyrenei, Grenoble Isère, Carcassonne, Rennes St Jacques, Perpignano-Rivesaltes, Figari Sud Corsica, Cayenna Rochambeau, Clermont-Ferrand-Auvergne, Limoges, Calvi Ste Catherine, Bergerac Roumanièrre, Chambéry/Aix Les Bains, Dzaoudzi Pamandzi, Metz Nancy Lorena, St Martin Grand Case, Lorient-Lann-Bihoué, Nîmes/Arles Camargue, La Rochelle Ile De

⁽¹⁾ GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

	Aeroporti il cui traffico annuale nel 2011 ha superato 2 milioni di movimenti di passeggeri o 50 000 tonnellate di merci	Altri aeroporti aperti al traffico commerciale nel 2011
		Re, Dinard–Pleurtuit–St-Malo, Rodez Marcillac, St Pierre Pierrefonds, Quimper–Cornouaille, Tours–Val De Loire, Poitiers–Biard–Futuroscope, Parigi Le Bourget, Caen Carpiquet, Béziers–Vias, Deauville Normandia, Annecy–Meythet, Le Havre Octeville, St Pierre–Pointe Blanche, Lannion, Avignone Caumont, Castres Mazamet, Agen La Garenne, Maripasoula, Aurillac Tronquières, Brive Souillac, St Etienne Bouthéon, Cannes Mandelieu, Saint Nazaire Montoir, Digione Borgogna, Chalons–Vatry
Germania	Berlino-Tegel, Schönefeld, Brema, Düsseldorf, Francoforte sul Meno, Hahn, Amburgo, Hannover-Langenhagen, Colonia-Bonn, Lipsia-Halle, Monaco, Norimberga, Stoccarda, Weeze	Augsburg, Altenburg-Nobitz, Borkum, Braunschweig, Dortmund, Dresda, Erfurt, Friedrichshafen, Heringsdorf, Hof-Plauen, Karlsruhe-Baden-Baden, Kassel-Calden, Kiel-Holtenau, Lubeca-Blankensee, Mannheim City, Memmingen, Mönchengladbach, Münster-Osnabrück, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken-Ensheim, Rostock-Laage, Schwerin-Parchim, Siegerland, Westerland-Sylt, Zweibrücken (!)
Grecia	Atene, Iraklio, Salonicco, Rodi	Corfu–Kerkyra, Kos, Chania, Zacinto, Alexandroupolis, Aktio, Araxos, Kalamata, Kalymnos, Kastoria, Kavala, Kozani, N. Anchialos, Astypalaia, Chios, Ioannina, Ikaria, Karpathos, Kasos, Kastelorizo, Kefallinia, Kithira, Leros, Limnos, Mykonos, Milos, Mitilene, Paros, Samos, Santorini, Syros, Sitia, Skiathos, Skyros
Ungheria	Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér	Pécs–Pogány Repülőtér, Győr–Pér Repülőtér, Fly Balaton Repülőtér Sármellék, Aeroporto Debrecen
Irlanda	Aeroporto di Dublino, Aeroporto di Cork	Aeroporti di Shannon, Donegal, Ireland West Knock, Kerry, Galway, Sligo, Waterford
Italia	Roma–Fiumicino, Milano–Malpensa, Milano–Linate, Venezia Tessera, Bergamo Orio al Serio, Catania Fontanarossa, Bologna Borgo Panigale, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi, Roma–Ciampino, Pisa San Giusto, Bari Palese, Torino Caselle, Cagliari Elmas, Verona Villafranca, Lamezia Terme, Brindisi	Firenze, Olbia, Alghero, Trapani, Genova, Treviso, Rimini, Trieste, Ancona, Pescara, Reggio Calabria, Forlì, Parma, Cuneo, Lampedusa, Perugia, Pantelleria, Foggia, Bolzano, Brescia, Salerno, Elba, Grosseto, Albenga, Siena, Aosta, Taranto, Biella
Lettonia	Aeroporto internazionale di Riga	Aeroporti di Liepaja, Ventspils.
Lituania		Aeroporti internazionali di Vilnius, Palanga, Kaunas, Siauliai
Lussemburgo	Lussemburgo	
Malta	Aeroporto internazionale di Luqa–Malta	
Paesi Bassi	Amsterdam–Schiphol, Maastricht–Acquisgrana, Eindhoven	Groningen–Eelde, Rotterdam–L’Aja
Polonia	Chopin a Warszawie, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Gdańsk im. Lecha Wałęsy	Wrocław-Strachowice, Poznań-Ławica, Łódź-Lublinek, Szczecin-Goleniow, Bydgoszcz-Szwederowo, Rzeszow-Jasionka, Zielona Gora-Babimost
Portogallo	Lisbona, Faro, Oporto, Madeira	Bragança, Cascais, Corvo, Flores, Graciosa, Horta, Lajes, Pico, Ponta Delgada, Porto Santo, Santa Maria, São Jorge, Vila Real
Romania	Aeroporto internazionale di Bucarest «Henri Coandă», Aeroporto internazionale di Bucarest-Băneasa «Aurel Vlaicu»	Aeroporti internazionali di Arad, «George Enescu» Bacău, Baia Mare, Cluj-Napoca, «Mihail Kogălniceanu» Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Satu Mare, Sibiu, «Ștefan Cel Mare» Suceava, «Transilvania» Târgu-Mureș, Timișoara «Traian Vuia», «Delta Dunării» Tulcea, Aeroporto di Tuzla

	Aeroporti il cui traffico annuale nel 2011 ha superato 2 milioni di movimenti di passeggeri o 50 000 tonnellate di merci	Altri aeroporti aperti al traffico commerciale nel 2011
Slovacchia		Bratislava, Košice, Piešťany, Sliač, Poprad, Žilina
Slovenia		Aeroporti di Liubiana Jože Pučnik, Maribor Edvard Rusjan, Portorož
Spagna	Alicante, Barcellona, Bilbao, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid/Barajas, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Siviglia, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Valencia	Asturias, Coruña (A), Jerez, Murcia/San Javier, Palma (La), Reus, Santander, Vitoria, Zaragoza, Albacete, Algeciras/Helipuerto, Almería, Badajoz, Burgos, Ceuta/Helipuerto, Ciudad Real, Córdoba, Madrid/Cuatro Vientos, Madrid/Torrejón, Gomera (La), Granada, Hierro (El), Huesca-Pirineos, León, Lleida/Alguaire, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Valladolid
Svezia	Göteborg–Landvetter, Stoccolma–Arlanda, Stoccolma/Skavsta, Stoccolma/Bromma	Arvidsjaur, Borlänge, Gällivare, Göteborg/Säve, Hagfors, Halmstad, Hemavan, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kiruna, Kramfors–Sollefteå, Kristianstad, Linköping/Saab, Luleå/Kallax, Lycksele, Malmö, Mora/Siljan, Norrköping/Kungsängen, Oskarshamn, Pajala–Ylläs, Ronneby, Skellefteå, Stockholm/Västerås, Storuman, Sundsvall–Härnösand, Svea, Torsby, Trollhättan/Vänersborg, Umeå, Vilhelmina, Visby, Växjö/Kronoberg, Åre–Östersund, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik
Regno Unito	Heathrow, Gatwick, Manchester, Stansted, Luton, Edinburgh, Birmingham, Glasgow, Bristol, Liverpool (John Lennon), Newcastle, East Midlands International, Belfast International, Aberdeen, London City, Leeds Bradford, Belfast City (George Best)	Barra, Barrow-In-Furness, Benbecula, Biggin Hill, Blackpool, Bournemouth, Cambridge, Campbeltown, Cardiff Wales, Carlisle, City Of Derry (Eglinton), Coventry, Doncaster Sheffield, Dundee, Durham Tees Valley, Exeter, Gloucestershire, Hawarden, Humberside, Inverness, Islay, Isole Scilly (St. Marys), Isole Scilly (Tresco), Kirkwall, Lands End (St Just), Lerwick (Tingwall), Lydd, Manston (Kent Int), Metro London Heliport, Newquay, Norwich, Oxford (Kidlington), Penzance Heliport, Plymouth, Prestwick, Scatsta, Sheffield City, Shoreham, Southampton, Southend, Stornoway, Sumburgh, Swansea, Tiree, Unst, Wick

(¹) Gli aeroporti il cui traffico annuale è inferiore a 10 000 passeggeri annui non figurano nell'elenco.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine

Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

(2013/C 339/05)

In data 1^o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁾.

La domanda, proveniente da Österreichische Post AG, riguarda sia i servizi postali che altri servizi diversi dai servizi postali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/17/CE in Austria. L'avviso corrispondente è stato pubblicato nella GU C 303 del 19.10.2013, pag. 28. Il termine iniziale scadeva il 2 gennaio 2014.

Dato che i servizi della Commissione devono ottenere ed esaminare informazioni supplementari, e conformemente al disposto dell'articolo 30, paragrafo 6, seconda frase, il termine di cui dispone la Commissione per adottare una decisione in merito alla suddetta domanda è prorogato di tre mesi.

Il termine finale scade quindi il 2 aprile 2014.

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.7085 — CBRE/NHL)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 339/06)

1. In data 14 novembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione CBRE Group, Inc. («CBRE», Stati Uniti d'America) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Norland Holdings Limited e relative controllate («NHL», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— CBRE è una società quotata in borsa che opera nel settore immobiliare in diversi paesi, tra cui il Regno Unito e l'Irlanda,

— NHL offre servizi di gestione di strutture nel Regno Unito, in Irlanda, a Singapore e negli Stati Uniti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7085 — CBRE/NHL, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

RETTIFICHE **Rettifica dell'avviso del Ministro dello sviluppo economico della Repubblica italiana a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 106 del 12 aprile 2013)

(2013/C 339/07)

A pagina 8, secondo capoverso:

anziché: «A decorrere da tre mesi dalla data di pubblicazione del summenzionato decreto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* gli enti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree ampliate di cui al comma 1 del summenzionato decreto.»

leggi: «A decorrere da tre mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* gli enti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree ampliate di cui al comma 1 del summenzionato decreto.»

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT